P E R

D. Francefco Ferrari, e D. Andrea,
e D. Mattía Brancacci.

D Francesco Ferrari, cassier maggiore dell' *Arrendamento* della farina, fu, per ordine della regia Giunta del Banco del Popolo nel dì 29. di Aprile dell'anno 1769., improvvisamente arrestato, e messo in quella carcere, che ad uso de' rei criminali si tiene. Dopo quattro mesi e' fu fatto passare a carcere men dura, che civile volgarmente diciamo. E poichè la sua coscienza buona testimonianza gli portava, di non aver egli commesso alcun delitto, per quanto s' ingegnasse d' indovinare, onde questa sua carcerazione potesse procedere, non gli venne mai fatto: ma, di continuo aspettando di esser costituito, ed esaminato, si lusingava alla fine di poter così venire in chiaro, qual si fosse il delitto, del quale era accagionato, mai sempre sperando colla sua deposizione appalesare la innocenza sua. In sì misero stato ha egli intorno a tre anni durato; e con grandissimo detrimento della sua sanità, le car-

carceri gli hanno cagionata continua ſcotomía, o vertigine, e ſpeſſiſſime febbri. Ma chi potrà narrare l'amariſſima paſſione, che ſenza ceſſamento l'anima gli lacerava? Ed in vero, quale eſſer doveva il ſuo dolore, veggendoſi privo di quell'officio, col quale la vita ſua, e di tutta la ſua povera famiglia ſoſtentava? E quanto gli dovea eſſere graviſſimo il poter comportare, di vederſi privo della giovine moglie, e delle tre ſue dilettiſſime picciole figliolette, e ſopra tutto del tenero padre, che di grande ajuto, per la ſua cadente età, avea biſogno?

Non potendo adunque più in tal guiſa durare, egli con ſua umiliſſima ſupplica ha fatto preſente alla M.S., ſua ſomma clemenza implorando, che qualunque foſſero ſtati i delitti, che ingiuſtamente ſe gli addoſſavano, poichè non erano ſtati dedotti prima della generale Indulgenza, pubblicata nell'anno 1768., non poteaſi più per eſſi inquiſire, queſto eſſendo il legittimo effetto della generale Indulgenza, che tutti i delitti, cioè, prima commeſſi, e prima non dedotti, rimangano del tutto aboliti, talchè di loro non puoſſene poi pigliar più cognizione.

Queſta ſua ſupplica la M. S. ſi è degnata rimettere alla regia Giunta de' Banchi, perchè ſopra di eſſa il conſigliaſſe.

In queſto medeſimo ſtato ſi ritrovavano D. Andrea, e D.Mattia Brancaccio, che di pari gemono in penoſiſſima carcere, ſenza loro eſſer noto, qual foſſe mai la loro inquiſizione, perchè con iſtanza han dimandato in eſſa regia Giunta, che, per le medeſime ragioni, nè pur contra eſſo loro ſi poſſa procedere. Quindi, in difeſa così del Ferrari, che de' Brancacci, noi faremo opera di dimoſtrare, che i delitti, che ingiuſtamente pre-

presumansi da esso loro commessi, poichè non furon dedotti prima del general Perdono del 1768., sien rimasi aboliti, e spenti; e che perciò non puossi più per essi inquisire. Ed indi, che, ancorchè si presupponesse, che delitti fosser cotesti dall' Indulgenza generale eccettuati, ed esclusi, che eziandio sien da riputarsi del tutto aboliti, e spenti.

Che i delitti non dedotti prima della generale Indulgenza restino ipso jure intieramente spenti, ed aboliti, come che in disputa fosse stato messo una volta, ora la comune sentenza de' giuristi, e le uniformi decisioni fatte da' supremi Magistrati, ci toglie la noja di doverlo con molte parole dimostrare. Il Mastrillo (1), che in questa materia è riputato il massimo de' scrittori, fa il seguente quesito: *Quid si accusatio adhuc non fuerit instituta, an possit post publicationem Gratiæ institui? Tu dic, quod a die datæ extinguitur penitus delictum, & est adquisitum jus parti, & res non est integra ob Gratiam habitam*. Rot. dec. 882. *in antiquis, & notant* Archid. Jo. And., et alii in proemio sexti Decret. Abb. in C. in nostro num. 2. de rescript. Sain. de infir. resign. q. 18. Gabr. cons. 192. num. 6. vol. 1. *& per hujusmodi Indulgentiam, seu verius Abolitionem ponitur gladius ad radicem, & supervenit exceptio peremptoria, quia sublatum, & absortum est malum, & funditus extinta obligatio, sive noxa, unde impossibile est, quod sequi possit aliqua condemnatio*. L. sed si unius ff. de injur. l. sed si ante judicem facit C. sentent. resci. non poss. *Hinc dixit* Bal. in Cons. 305. n. 4. vol. 1., *quod statim atque Rex concessit Gratiam, tunc dicitur perfecta, ideoque sequi non potest accusatio in*

(1) *De Indul. gener. cap. 7. n. 3. & 4.*

in ejus præjudicium, *si non fuerit ante datam Gratiæ in scriptis redacta*. gl. in C. de his extra de accus. *communem testantur* Dec. Cons. 137. n. 1. ver. similiter ista conclusio. Covar. *var. resol. cap.* 10. *num.* 2. Onde nelle sue decisioni lo stesso Mastrillo (1) anche scrisse: *Extinguit penitus delictum*, *ejusque substantiam*, *ac si numquam fuisset commissum*. Così parimente il Larrea (2): *Delictum evanescit*, *& quasi non commissum redditur*. Ed il famoso Catalano (3) con un intiero capitolo tanto maravigliosamente ne dimostra.

Proseguendoci intanto a provare, che i delitti occulti, e prima non dedotti, per opera della generale Indulgenza, rimangono ipso jure aboliti del tutto, diremo ancora che, perchè restino aboliti, non fa mestieri della remission della parte offesa; conciossiachè il tutto si fa per opera sola dello stesso general Perdono. Intorno a che ci convien fare alquante parole, servendoci questo a maggiormente stabilire la seconda parte del nostro assunto.

Il Mastrillo (4) medesimo propone quest' altra controversia: *Quæro primo*, *an inquisitus de aliquo delicto*, *de quo adhuc non fuit accusatus ab offenso*, *sed reperitur prosecutus ad instantiam Fisci*, *si superveniat Indultum*, *possit Gratia prædicta lætari*, *absque eo quod interveniat partis remissio?* Ognun vede, che lo stato della questione, che il Mastrillo propone, è molto più stringente del fatto nostro. Egli tratta la controversia, quando il delitto sia stato dedotto ad istanza del Fisco, senza

---

(1) *Decis.* 205. *n.* 19.
(2) *Decis. Gran. Disp.* 26. *n.* 4.
(3) *De Indul. cap.* 20.
(4) *De Indult. cap.* 24. *n.* 23.

za la querela dell' offeso; e noi siamo nel caso, che il delitto del tutto non è stato dedotto nè per inquisizione del Fisco, nè per querela della parte offesa: da che ognun può agevolmente raccorre, che se la remission dell' offeso non bisognerà, quando soltanto manca la costui querela; molto meno sarà necessaria, quando il delitto non sia stato dedotto del tutto nè per querela di offeso, nè per inquisizion di Fisco. Sentiam dunque la risoluzione, che il Mastrillo, dopo aver riferita la contraria sentenza, ne dà del suo dubbio. Egli dice così: *In contrarium est veritas, quod imo remissio necessaria non est ad obtinendum Indultum, ubi partis accusatio non præcesserit, & in his tantum, qui ad instantiam partis reperiantur prosequuti primo ex verbis ejusdem* text. *ibi* (accusati) *& sic quoad eos tantum, qui accusati fuerint remissio partis requiritur, nec potest intelligi de non accusatis, quod corroboratur ex illis verbis ibi* (in casibus in quibus partis remissio necessaria est) *quæ verba sequentia declarant præcedentia*. L. servus plurium. §. fin. et in l. quod filiabus, ff. de leg. 1. *& per multa alia jura, quæ allegat, respondet* Cravett. conf. 149. n. 4. vol. 1. *quinimo statim atque est concessum Indultum, fuit acquisitum jus inquisito per absolutionem, nec potest amplius accusari, ut alias dictum est, & sic non existente accusatore, non requiritur partis remissio, cum ad ejus instantiam amplius molestari non possit. Secundo facit, quia si hoc esset verum, utique Gratia deserviret de vento, nemo enim gaudere posset hujusmodi beneficio, cum in omni casu adesset offensus. Tertio confirmatur, nam ita semper fuit servatum in M. R. C. causarum criminalium, quia in prosequutionibus ad instantiam Fisci conceditur Indultum absque aliqua partis offensæ remis-*

remiſſione, & dum alias fuiſſet in exequutione præſentis Indulti de hoc dubitatum, fuit ſecundum prædicta determinatum in Sacro Regio Conſilio. Ed altrove (1) eſſerſi così ſempre deciſo ci afferma. Così ne atteſta ancora il Giurba (2), così il Valdaura [3], così il Novario (4), e così il Prato (5]. Il noſtro Maradei (6) rapporta una deciſione della G.C. confermata dal S.C. nell' anno 1649. a relazione del Giudice Marciano, che poi fu Reggente. Ed altrove (7) rapporta un' altra deciſione fatta nel 1660. nella cauſa tra il Conte di Policaſtro, e Giuſeppe di Stefano: *Qui fuerunt admiſſi ad fruitionem Indultus abſque partis remiſſione, quia tempore publicationis non erant adhuc accuſationes inſtitutæ.* La ſteſſa ſentenza portarono il Reggente de Marinis (8), il Conſiglier Paſquale (9), il Canonico di Luca, ed il Roderio (10).

Or la ragione, perchè i delitti non dedotti prima del general Perdono rimangono eſtinti, è ſolamente, perchè il Fiſco ancora non ha all' ora acquiſtato niun dritto alla pena del reo, ſiccome l' offeſo di pari niun dritto ha acquiſtato al riſtoro di quel danno, che, per cagione del com-

(1) *Deciſ.* 205. *n.* 29.
(2) *Conſ. crim.* 57.
(3) *Obſerv.* 82. *quæſt.* 3. *n.* 26.
(4) *Deciſ.* 63.
(5) *Reſp. fiſcal.* 28.
(6) *Pract. Obſerv. Obſer.* 1. *n.* 20.
[7] *Obſerv.* 3. *n.* 4.
(8) *Lib.* 1. *Reſol.* 2. *n.* 35.
(9) *De virib. patr. poteſt. in add. ad cap.* 2. *n.* 10. *par.* 2.
(10) *Ad de Marin. loc. cit.*

commeſſo delitto, ha patito. E poichè quanto la forza del dritto fiſcale diventa minore, tanto l'efficacia del general Perdono maggiore ſi fa, non è maraviglia, che la ſola efficacia del Perdono, ſenz' opera del Giudice, ſenz' opera del reo, e ſenz' opera dell' offeſo, ſcancella ipſo jure quel delitto, per lo quale nè il Fiſco può dimandare il gaſtigo, nè l' offeſo il riſarcimento del danno. Ed egli non ſarebbe in vero ſconcia coſa a ſentirſi, che quel general Perdono, che ſpegne i delitti dedotti, de' quali, colla preſa informazione, ſe ne ha piena prova, e concludente, per mezzo della quale il Fiſco acquiſta dritto alla conveniente pena, voluta dalle leggi, e l'offeſo, di eſſer riſtorato del danno, che ha, per cagion del delitto, patito; e non iſpegna poi, e non eſtingua quel delitto, di cui non ſolamente non vi ha pruova niuna, ma che nè meno ſia eſſo ſtato dedotto?

E' tanto efficace la forza del general Perdono, che tutti i noſtri giuriſti l'hanno intieramente uguagliata ad una ſentenza aſſolutoria, paſſata in giudicato. Così il Baldo (1) della generale Abolizione ragionando: *Parit exceptionem rei judicatæ, ſicut ſententia Judicis*. Ed il Maſtrillo (2): *Habet vim ſententiæ liberatoriæ, ut eſt textus in l.* 1. *& toto tit. C. de ſent. paſſ. & l. fin. C. de general. Abolit. Farinac. de inquiſ. quæſt.* 1. *n.* 52. *Bald. in terminis in prædicto conſ.* 305. *in fin. verſ. præterea iſtud reſcriptum, vol.* 1. *ubi ſubdit, quod parit exceptionem rei judicatæ, ſicut ſententia Judicis ... & ſic, ſicut poſt ſententiam accuſatio non admittitur, ut determinat Alſon. Villaut in ſua pract. canon. crim. tit.*

(1) *Conſ.* 305 *vol.* 2.
(2) *De Indult. cap.* 7. *n.* 5.

tit. de Inquiſ. concl. 18. col. 1. verſ. ſed ſi poſt ſententiam ſupervenit accuſatio, fol. mihi 252. Jo: Fab. in §. 1. n. 5. verſ. item videtur inſt. de publ. jud. & in l. ſi quis homicidii, C. eo. Sic nec poſt Indulgentiam conceſſam, & ita concludunt Carrer. in pract. crim. §. homicidium, num. 374. alias in verb. vigeſimonono excuſatur, num. 9. & ſequ. ubi ponit hanc differentiam inter Abolitionem, quæ non extenditur ad accuſationes non dum inſtitutas; ſecus in Indulto. Merend. conſ. 90. inter conſ. crim. vol. 2. num. 1. 2. & num. 32. ſubdens, quod talia acta poſſunt deſervire ad aggravandum aliud crimen forte commiſſum, non autem poteſt ſuper eodem fieri nova accuſatio, & crimen remiſſum amplius crimen appellari non debet, C. quod autem tibi durum, & cap. ſequ. 32. q. 1. Decian. tract. crim. tit. de abolit. n. 67.

E queſta verità è ſtata di tanta efficacia riputata, che i legiſti tutti han ſoſtenuto, che ſe al delitto commeſſo dopo pubblicato il general Perdono, vi ſi uniſca inſieme, nella informazione, qualche delitto commeſſo prima del general Perdono, e prima non dedotto, eſſa informazione nulla addiviene, anche riſpetto al delitto dopo l'Indulgenza commeſſo. Soſtenne tanta verità il famoſo Marcheſe D.Lodovico Paternò, che lo ſplendore, ed il pregio fu a' ſuoi dì del noſtro foro: e noi ci recheremo a ſommo onore quì traſcriver per intere le ſue parole (1), che ſono: *E nullo dovrà dirſi ſenza dubbio intiero il proceſſo, quando ſi ſono cumulati più delitti inſieme, e l'uno come qualità, e circoſtanza aggravante dell'altro, e per tutti unitamen-*

(1) *Preſſo Maradei Animadv. ad Reſol. Feud. Staib. reſol. 105. n. 4.*

mente si vede costituito fra rei D. Filippo Belando, e n' è stato interrogato colla particola Monitus, *e contestata la lite: ed è l'unico motivo, per cui ha supposto per tutti poter procedere la Regia Giunta destinata per altro a certo genere di cause, e per li soli delitti di veleno; poichè individuo è l' atto della contestazione della lite, ed individuo ancora l' atto dell' Interrogazione colla particola* Monitus. *E tanto più se poi si considera il giuramento prestito; e se perciò si rendono nulli in parte, è necessità, che cadano tutti gli atti, e rimanga viziato tutto il processo, per quel che scrive largamente il Consiglier Gizzarello nella decis. 86., dove al num. 15. conchiude colle seguenti parole*: Nam ut diximus sub unica commissione a Prorege data fuit potestas inquirendi de pluribus capitibus, ergo ratione formæ unicus totus est processus, & individuus, & totus debet corruere. *Lo stesso avverte in simili termini il Presidente D. Francesco Merlino nella controvers. 15. n. 34. & 35.* Quoties plures res sub uno juramento conjunguntur, ejus enim fides, *dic' egli*, individua est, *Can. pura & simplex 3. quæst. 9. Archidiac. in Can. Inter cætera n. 2. 22. quæst. 4. E più appresso*: Ex his enim actus efficitur individuus legaliter juxta tradita per DD. *in l. 2. §. & harum de verb. obligat.* Ideoque utile per inutile vitiatur, ut post Bart., & alios notat Alciat. *loc. prox. cit. n. 24. cum seqq.*, & hæc regula sine dubio procedit in odiosis, & pœnalibus contra legem factis *ad l. singula in l. si libertus §. si quis plures de Jur. patronat. E puntualmente dell' interrogazione colla particola* Monitus, *che sia individuo l' atto, e si renda in tutto nullo, s' è nullo per una sola parte, l' avverte il Reg. de Ros. nella sua Prat. crim.* post prim. part. in formular.

 Com-

Complem. versic. verum si quis de pluribus inquisitus. *Mar. Giurba* consil. crim. *9.* n. 12. *dove vuol, che sia*, quid individuum sententia, & processus, & quod sit nulla sententia vitiato processu. *E fu così deciso dalla Regia Giunta nella causa dell' inquisizione del Dottor Pompilio Gaglianò, perchè proposta la nullità degli atti si dichiarò nullo anche il decreto della tortura ordinata* ex processu informativo, *siccome ne attesta il Consiglier Prato* discept. cap. 46. T. 4. *Di tal maniera, che s' è vero, com' è verissimo, che non poteva procedersi, nè inquietarsi, o formarsi processo contro D. Filippo Belando per li delitti, che si figurano da lui commessi prima dell' Indulto, e per li medesimi dee dirsi indubitatamente nullo l' atto dell' interrogazione colla particola* Monitus; *nullo dovrà dirsi ancora come individuo, ed inseparabile per tutti gli altri delitti, che si pretendono commessi dopo l' Indulto medesimo, e per conseguenza nulli tutti gli atti, e tutto il precesso, perchè quest' atto dell' interrogazione è il più principale del processo criminale, anzi contiene in se e le pruove, e'l processo medesimo, siccome osservano benissimo* Giul. Clar. §. final. quæst. 31. nu. *6.*, *e dopo gli atti* Prosper. Farinac. quæst. 11. n. 40. *E se intanto è nullo, o si vizia l' uno, è forza, che si annulli, e si vizj anche l' altro :* Pars enim processus criminalis, *dice ottimamente Ant. Matth. ad lib.* 48. *ff. tit.* 15. *de quæst. crim. n.* 7. est interrogatio, & responsio Rei; igitur & vitiato processu, inutilis etiam interrogatio erit.

Dimostrato adunque, che i delitti non dedotti prima della generale Abolizione, con questa rimangono estinti, e spenti del tutto, e che a conseguir ciò non bisogna la remission della parte offesa, non sarà difficil cosa

cosa il far chiaro , che rimangono estinti , e spenti que' delitti ancora, che dalla stessa generale Indulgenza sono stati esclusi, ed eccettuati. E se noi per poco ci faremo a riflettere quel che innanzi abbiamo accennato, e che apertamente dimostrano il dotto Claudio Chevalof , ed il famoso Francesco Pinsson ne' loro trattati delle generali Abolizioni, che dove più efficace sia addivenuta la ragion del Fisco , l' efficacia dell' Abolizione più debole addiviene; siccome al contrario, dove più debole sia la ragion del Fisco , maggior forza l' Abolizione acquista : vedremo , il perchè non giova la generale Abolizione per coloro, che condannati a pena pecuniaria , di questa pena il Fisco sia cauto, e per coloro altresì, che a pena afflittiva di corpo debban soggiacere, quando siesi cominciata ad eseguir la sentenza. Or conoscendo quanto ciò sia vero da una parte, diremo, che dee senza dubbio esser vero ben anche nel suo contrario, dove , cioè , il Fisco niuna ragione abbia acquistata , e perciò grandissima efficacia la generale Abolizione. Che se altrimenti fosse, in qual caso questa sua efficacia mosterrà ella ? In niuna certamente , quando noi non concederemo, che abolisca , e spegna benanche i delitti eccettuati . Ed egli è assurdo riputato in legge, avere in potenza tal facoltà , che non possa coll' atto spiegarsi.

Può tanto nascere ancora da un' altra ragione, la quale, comechè alquanto metafisica fosse, e perciò da essere con poca felicità da noi spiegata, mancandoci del tutto quella facondia, e quella chiarezza, che vi ci converrebbe; sarà tuttavolta ben compresa da' talenti così felici , e luminosi de' Signori , che hanno a giudicare . Or diciamo, che non vi ha dubbio , che alcuni delitti ,

 che

che eccettuati ſono, poſſono da particolari circoſtanze, che l'accompagnano, divenire non eccettuati, ed entrar nella ſchiera anch'eſſi de' delitti compreſi. Or queſto al ſicuro non può conoſcerſi ſenza una piena diſcuſſione del delitto, e delle ſue circoſtanze; ed il più delle volte queſta diſcuſſione ſteſſa ha meſtieri del decreto del Giudice, che decida, ſe quel tal delitto poſſa, o no eſſer compreſo nella generale Abolizione. Il Catalano (1), che troppo innanzi inteſe in fatto di general Perdono, così ſcriſſe: *Exigitur ergo Judicis ſententia ad finem declarandi caſus comprebenſorios Indultus, ejuſque excluſivos, ſic denique poſt* Joan. Andr., & Archidiac. in dict. cap. 1. de homicid. in 6. *Dixit* Alexand. in l. ſi quis major. colum. fin. C. de tranſ. Æmil. in conſ. 135. n. 9. Cæph. in conſ. 171. incip. multa, vol. 2. Bovius in tract. de ſtat. præſcript. gloſ. 17. *& alii per* Bonacoſſam *recenſiti*. Ed altrove (2): *In quo Judices valeant decernere quinam ſint in Indultu comprebenſi. Importabit qualitatem, nam declarabunt delictorum ſpecies, ac qualitates, quæ reos ab bujus Indultus, munificentia excludant, an vero dignos faciant, ſicque conſiderandum putamus ſecuti* Bart. *ſemitas ſic declarantis* in dict. verſic. pro ut in conſtit. *ad reprimendum in bac materia Indultus*. Se dunque è così, come potrà farſi una tale inquiſizione intorno alle circoſtanze, che accompagnano il delitto; intorno alle circoſtanze, diciamo, che ſon quelle, che lo rendono eccettuato, ovvero il fanno dell'aſſiſa degli aboliti, quando non poſſiamo del delitto inquiſire? Et

---

(1) *De Ind. cap.* 19. *n.* 48.
(2) *Ibid. cap.* 20. *n.* 30. *&* 31.

Et ratio hujus conclusionis est, dice il Mastrillo (1); *quia per Indulgentiam sublata est substantia accusationis, quae est crimen commissum, sine quo accusatio substineri non potest*, l. libellorum ff. de accusat. Dec. cons. 137. Covarr. lib. 2. var. resol. cap. 10. nu. 2. Gram. dec. 105. n. 19. Clar. in §. si q. 57. ver. sed si quid si sequuta, & optime Decian. in tract. crim. lib. 3. cap. 30. nu. 1. 2. & 9. *& ita semper determinavimus in Magna R. C.* Non potendosi dunque far questa inquisizione, noi sempre saremo nel dubbio, se effettivamente quel delitto sia della schiera degli eccettuati, o no: imperocchè sebbene a prima vista, e non riguardandosi, se non se generalmente al genere, sotto del quale è messo, potrà tale sembrarci; potrebbe non ostante, per le sue circostanze, e particolarmente alla sua peculiare specie riguardandosi, essere della schiera degli ammessi. Ora in questo dubbio messi, giudicheremo forse noi contra il reo? E contra il reo giudicheremo trattandosi di un general Perdono, che la clemenza del Principe, in occasione di pubblica allegrezza, ed universal letizia, si è compiaciuta ordinare? E Paolo (2) non diss' egli, che nel dubbio: *Certe humanae rationis est favere miserioribus, & prope innocentes dicere, quos absolute nocentes pronunciare non possumus?* Nè altrimenti Seneca (3) ne avvertì: *Semper quidquid dubium est, humanitas inclinat in melius*. E così altrove (4): *Non est invidiosa potestas, quae misericordia vicit*. Or tacendo, per non arrecare

(1) *De Indult. cap. 7. n. 9.*
(2) *Sentent. lib. 4, tit. 12. §. 5.*
(3) *Epist. 81.*
(4) *Controv. lib. 1. contr. 5.*

cáre maggior tedio a' lettori, di Quintiliano, e di tanti altri, porremo solamente in nota alcune parole del Gotifredo (1): *Propensiores ad liberandum, quam ad condemnandum Judices esse debent.*

Finalmente la ragione, che dubbio non riceve, perchè colla generale Abolizione restano estinti i delitti, anche eccettuati, è questa, che quando il delitto non è dedotto, ed in conseguente quando occulto è rimaso, cessano, riguardo ad esso, que' fini, per cui dalle leggi è stato voluto il gastigo de' rei. I fini, per cui le pene si danno, sono l' ammenda del malfacente, e l' esempio degli altri. Tale fu la sentenza di tutti i giureconsulti, da che, a riserba di pochissimi de' primi tempi, che furon della setta degli Epicuri, tutti gli altri furono o platonici, o stoici, i quali tutti questa opinione portarono (2). Or ne' delitti, prima non dedotti, ed occulti, cessano del tutto questi fini; imperciocchè il delitto, che noto non è, non può nuocer coll' esempio, e la correzione del reo, di pari che dal gastigo, si è potuta conseguire dal rimorso della sua stessa coscienza, e dal continuo angoscioso timore di non essere scoperto, ed alla meritata pena soggiacere: che ben grandissima pena da produrre profondo pentimento, e pronta correzione, e sollecita emenda, dee riputarsi quell' essere stato di continuo tormentato dalla propria coscienza di sollecitudine, di pentimento, e di aspettamento di gastigo. Ed in fatti quel Minos, Eaco, e Radamante posti nello inferno da' poeti per giudici, e sentenziatori delle colpe dell' anime, e' si voglian sentire essere la coscienza di

---

(1) *Ad l. 125. D. de R. I.*

(2) *Platone de legib. lib. 9. & 11. & in Protag. Seneca de Ira lib. 1. cap. 16. & lib. 2. cap. 31.*

di ciascuno, la quale, sedendo nella nostra mente giudicatrice delle nostre operazioni, di quelle col morso suo ci affligge, e tormenta. Per tanto disse Lucrezio: *Quid cum conscius ipse animus se forte remordet Desidiose agere ætatem, lustrisque perire?* Ed il nostro maggior Poeta: *O disdignosa coscienza, e netta, Come ti è picciol fallo amaro morso?*

Cessando dunque ne' delitti occulti, e prima non dedotti, i fini delle pene, è ben ragionevole, che essi delitti, quantunque eccettuati, rimanessero aboliti. Sentasi or di grazia quanto magistrevolmente ajuta questo nostro assunto il famoso Pufendorffio (1), dicendo: *Quamquam autem in ejusmodi civitatibus Rectores earundem facultatem habeant malos pœnis multandi: non tamen ideo omnes, & singuli delinquentes sunt puniendi. Sed hoc dependet ex connexione finium, ob quos poena est instituta cum ipsa pœna. Quare si certo in casu fines illi morali æstimatione non sint necessarii, puta si non videatur consultum certum aliquod delictum divulgare; aut si fines alii ex opposito occurrant non minus utiles, & necessarii.*

Ed in fatti quale è la ragione, per cui le leggi hanno introdotta la prescrizion de' delitti? Non altra, se non se perchè han pensato, che col tratto del tempo cessano i fini, per gli quali le pene si danno a' rei.

Diremo adunque, che siccome la prescrizion criminale altra non è, che una Indulgenza della legge verso i malfattori, fondata sopra l' inutilità delle pene, così l' Indulgenza del Principe cancella i delitti eccettuati, quando sieno occulti, e prima non dedotti; imperocchè per gli delitti occulti, e non dedotti prima dell' Indulgenza, inu-

(1) *De Jur. N. & G. lib.* 8. *cap.* 3. §. 16.

inutili le pene addivengono.

E tanto è vero il noſtro aſſunto, che qualora il Principe abbia voluto dagli delitti non dedotti eccettuare gli ſteſſi delitti, che ha nel general Perdono dagli dedotti eccettuati, l'ha ſpreſſamente in eſſa generale Indulgenza manifeſtato. Ben ne fanno fede gli allegati Chevalof, e Pinſſon; e così veggiam noi che fu praticato dal Re Cattolico Filippo III. nella ſua generale Indulgenza del primo dì di Ottobre dell' anno 1600, sì lunga, e dottamente comentata dal Maſtrillo. Colà ſi legge: *Volentes etiam &c., ut pro quibuſcumque delictis, vel criminibus adhuc non delatis, etiam ſi occulta eſſent, exceptis tamen ſuperius reſervatis.*

Ma del tutto toglie ogni queſtione il Diſpaccio della Maeſtà del glorioſiſſimo Re Cattolico, che il Cielo ſempre con larghi doni feliciti. E perchè la coſa ſi poſſa comprendere, come noi la comprendiamo, è quì uopo l' intiero tenore di eſſo traſporre: *Coll' occaſione de' dubj promoſſi ſulla pretenſione di molti inquiſiti di dover godere del generale Indulto pubblicatoſi nel* 1744. *e nel* 1747., *quantunque preſentati non ſi fuſſero nel tempo preſiſſo dall' Indulto: Ha S. M. riſoluto, che ſi ſpediſcano ne' termini di giuſtizia le cauſe de' carcerati di coteſto Tribunale della G. C., coll' avvertenza però: che ſi ammettano al godimento degl' Indulti del* 1744., *e* 1747. *coloro tra eſſi carcerati, che commiſero delitti prima della pubblicazione di tali Indulti, e che i delitti non ritrovavanſi allora dedotti in giudizio, ESSENDO CHE FURONO QUELLI ABOLITI NEL PERDONO GENERALE accordato: e che queſto s' intenda ſtabilito PER PUNTO GENERALE. Queſta ſovrana riſoluzione d' ordine Sovrano la ſignifico a V. E., affinchè diſponga, che la G. C. la eſeguiſca.*

Avvi

Avvi mai cosa più precisa, e determinatamente detta di cotesta, che i delitti non dedotti *furono aboliti nel Perdon generale*? E tanto precisamente, quanto non vi ha nè condizione, nè limitazione alcuna. Se si fosse voluto, che de' delitti, prima non dedotti, s' intendessero eccettuati que', che eccettuati erano nel general Perdono, egli si sarebbe allora sicuramente spiegato. E se il Principe nol fece, soffrirem noi, che altri il faccia, perchè ad uopo gli torna? Se si avesse voluto restringere questa Determinazion reale a que' delitti solamente nell' Abolizione non esclusi, perchè tacerlo interamente, e non farne il menomo motto? Dove i Monarchi si son valuti di termini generali, non lece a' sudditi a partito del mondo restringerne l' intelligenza: così ne avverte l' Imperador Valentiniano (1), della costituzione di Teodosio ragionando, e tali sono le parole sue: *Præcipimus ergo propter quorumdam pravas interpretationes, quibus Sanctio memorata non sufficit, dum minutias juris, & captiosa verba sectantur, ut quæ specialiter jussa sunt, specialiter abrogentur: CUM GENERALITATIS DESIGNATIO UNIVERSA CONSUMAT, NEC ALIQUID POTEST ESSE EXCEPTUM, QUOD NON PER ILLUD VENERABILE CONSTITUTUM; HOC PEREMPTORIO VOCABULO CONCLUDATUR*. Il giureconsulto Ulpiano (2) ne insegna: *In re igitur dubia melius est verbis edicti servire*. E Modestino (3) ragiona, che dove un testatore volendo legare la proprietà di un certo fondo a Tizio, e l' usufrutto di esso a Cajo, si spie-

(1) *Novell.* 8.

(2) *L.* 1. §. *licet ff. de exerc. act.*

(3) *L.* 12. *ff. de usufr. leg.*

ſpiegaſſe per errore in tal guiſa: lego il fondo a Tizio, e l' uſufrutto a Cajo; dovrebbeſi tra entrambi l' uſufrutto partire: concioſſiachè, dinotando la voce *fondo* piena proprietà, non può eſſa reſtar nuda affatto di uſufrutto; onde nacque quel detto: *Interdum plus valet ſcriptura, quam peractum ſit*. E Celſo (1) moſſo dalla ragione di Servio, che dicea: *Nam etſi prior, atque potentior eſt, quam vox, mens dicentis: tamen nemo ſine voce dixiſſe exiſtimatur*, non volle attenerſi all'opinione di Tuberone, che maggior forza attribuiva alla volontà, che alle parole non dava. Che diraſſi dunque nel caſo noſtro, dove non v' ha luogo a dubbio alcuno, ſecondochè preſumeva Ulpiano, nè ſegno vi ha, che altra ſia ſtata la volontà del Sovrano, come figuravan Modeſtino, e Celſo? Egli è certo, che la virtù del parlare conſiſte nell' eſſer chiaro (2); e ſe altrove mai convenga, che altri proccuri d' eſſer chiaro, e facile, maſſimamente ſi conviene a' Sovrani ne' loro ordinamenti; imperciocchè eſſi non debbono, che farſi unicamente udire per farſi ubbidire: ed eſſendo le parole loro di pari Sovrane, che le perſone lo ſono, non è permeſſo a' ſoggetti allargarle, o reſtringerle, ſecondo gl' intereſſi loro, e le lor fantaſie: avvegnachè eſſi ſarebbono dell' ordine del Monarca un contratto di perſona privata: onde ben dicea il famoſo Carlo Molinei (3): *Tam eſt Sacra Scriptura legis, ut nec ſenſu ſervato, lædi debeat*.

Mirabilmente ajuterà quanto noi abbiam quì narrato il rifletterſi, che, ancorchè il real Diſpaccio abbiſognaſſe d' in-

(1) *L. 7. §. 7. ff. de ſup. leg.*
(2) *Ariſt. Retb. lib. 3. cap. 2.*
(3) *In labyr. n. 100.*

d'interpretazione, laddove alcuno interpretamento punto non ha luogo; tuttavolta, trattandosi di grazia, e di perdono, egli, interpretandosi, allargar si dovrebbe, anche oltre a' confini delle parole sue, giusta il comune insegnamento de' giureconsulti, e de' legisti.

Quindi grandissimo senno fecero que' gravi Senatori, che la real Camera di S.Chiara componevano, pieni avendo del prisco sapere la lingua, e'l petto, nella causa, che quì brevemente esporremo. Giambatista Canò accusò nella G.C. di falsità di Banco il Dottor D. Francesco Radice, ed il Notajo Filippo Cangiani, il quale sotto una polizza di Banco avea fatto fede, che il Radice era proccuratore di D.Caterina di Crescenzo a riscuoter suo denaro, anche per mezzo di Banco, quando cotesta proccura e'non avea. Il degnissimo Avvocato fiscale di quel tempo, ora Fiscale del real Patrimonio, D. Giuseppe Caravita, per costume, e per dottrina troppo meritevolmente lodato, fece la seguente istanza: *Fiscus, ex quo non adsunt delicta, & subsecuti sunt duo reales Indultus de anno 1744. & 1747., & delicta non fuerunt deducta, instat, ut civiliter agatur.*

Di cotesta istanza si gravò il Canò, dicendo, che la falsità nell' officio veniva eccettuata dall' Abolizione. Il Fisco di quel tempo, che, per lo passaggio in R. C. del Signor Caravita, si rappresentava dal Signor D.Gennaro Pallante, oggi dignissimo Consigliere, e Caporuota della G. C. criminale, che alla sua intera bontà ha congiunto, oltre a tante altre nobili cognizioni, una profonda scienza della dottrina legale, con somma energía sostenne il richiamo del Canò, e fece istanza, che si procedesse all' informazione. Ma qual si fu la determinazione della real C. di S. Chiara? Essendosi pienamente esaminata la questione, ed inte-

intesi ambedue gli Avvocati fiscali, cioè il Signor Caravita, ed il Signor Pallante, fu determinato, che dovesse valere l' istanza del primo. Determinazione, che venne poi con real Dispaccio confermata. Trattavasi dunque in quella causa di mera falsità fatta in suo officio dal Notajo, e di falsità di Banco; e nondimeno si tenne per vero, che, non essendosi prima dell' Abolizione dedotta in giudizio, ogni azion criminale spenta, ed annullata si fosse.

Fu similmente accusato di falsità di pubblico strumento dal Principe di Casapesella il Notajo D. Gaetano Colamattei. Egli si gravò del decreto di *Capiatur informatio*, dicendo, non potersi inquisire per delitto supposto commesso prima della generale Abolizione, e prima non dedotto; allegando, che eran rimasi spenti anche i delitti eccettuati. La Vicaria, decretando su questa eccezione, fece parità. Furon dati tre Consiglieri a dirimerla, i quali concordemente sentenziarono, che la proposta eccezione militasse.

Si sentirà ora dunque, che non ostante l' espressa lettera del real Dispaccio di S. M. C., scritto allora, che felicemente questi Regni governava, solamente per gl' infelici D. Francesco Ferrari, e D. Andrea, e D. Mattia Brancacci non abbia a valere quella eccezione, che valse pur troppo nella real Camera di S. Chiara per lo Notajo D. Filippo Cangiani, e per D. Francesco Radice; quella eccezione, diciamo, che pur valse eziandio per lo Notajo D. Gaetano Colamattei? No, che è vano il dubitarne solo, sapendo ognuno quanta sia grande, ed esperimentata la giustizia, e l' equità di que' gravi Senatori, che la real Giunta compongono; e massimamente che di essa è Capo un degnissimo Ministro di

Sta-